

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2014, n. 33-808

L.r. n. 11/2012 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) - L.r. 3/2014 (Legge sulla montagna). integrazione della D.G.R. n. 52 - 5890 del 3 giugno 2013. Disposizioni in ordine alla proroga degli incarichi commissariali delle comunità montane.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Vista la legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali) che, agli articoli 12 e seguenti, individua il percorso per il superamento delle comunità montane;

visto, in particolare, l'articolo 14 della medesima legge, in base al quale il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto la nomina di un Commissario per ciascuna delle comunità montane i cui comuni non abbiano deliberato di costituirsi integralmente in unione;

vista la D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, con la quale sono stati individuati i criteri, i requisiti e le modalità per la nomina con decreto presidenziale dei Commissari liquidatori delle comunità montane;

visto l'articolo 13 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), a norma del quale entro il 31 marzo 2014, il Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della l.r. 11/2012, alla nomina dei Commissari delle comunità montane nei casi previsti dalla norma;

dato atto che, a seguito dell'espletamento delle procedure previste con D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, con separati decreti presidenziali (D.P.G.R. nn. 27 – 40 del 31.3.2014 e nn. 42 – 43 e 45 – 47 del 15.4.2014), si è pervenuti alla nomina di un Commissario per ciascuna delle diciannove comunità montane interessate;

rilevato che, in base a quanto previsto dal numero 13) della D.G.R. n. 52 – 5890 del 3 giugno 2013, gli incarichi commissariali hanno durata di sei mesi, e sono suscettibili di un'unica proroga debitamente motivata, non superiore al periodo dell'incarico conferito;

visti i D.P.G.R. nn. 96 – 111 del 9.10.2014, con cui sono stati prorogati fino al 31.12.2014 gli incarichi commissariali relativi alle comunità montane Appenino Aleramico Obertengo, Terre Del Giarolo, Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, delle Alpi del Mare, Valle Stura, Valli del Monviso, Alto Tanaro Cebano Monregalese, Alta Langa, Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, Alto Canavese, Valli Orco e Soana, Valli Di Lanzo, Ceronda e Casternone, Valle Susa e Val Sangone, del Pinerolese, Due Laghi, Cusio Mottarone e Val Strona e del Verbano;

vista la D.G.R. n. 36-402 del 6 ottobre 2014, con la quale sono stati approvati nuovi requisiti e modalità per la nomina dei Commissari liquidatori di cui all'articolo 14 della l.r. 3/2014 relativamente alle comunità montane Valli Grana e Maira, Langa Astigiana Val Bormida e Valli dell'Ossola, rimaste per varie ragioni vacanti;

rilevato che il medesimo provvedimento ha ulteriormente stabilito di utilizzare i requisiti e le modalità per le nomine commissariali contestualmente approvate anche ai fini di eventuali ulteriori nomine eventualmente necessarie entro il 31.12.2014 in caso di vacanza di incarico per dimissioni o sostituzione;

visti i D.P.G.R. nn. 118 e 119 del 21.10.2014 e n. 121 del 6.11.2014, con cui, sulla base dei criteri definiti con il provvedimento già menzionato, si è provveduto alla nomina dei Commissari per le comunità montane di cui sopra, fissando la scadenza dei rispettivi incarichi al 31.12.2014;

rilevato che tutti gli incarichi commissariali conferiti ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 11/2012 e 13 della l.r. 3/2014 con i decreti presidenziali sopra indicati si approssimano pertanto alla scadenza;

considerato che, ai sensi degli articoli 12, commi 9 e 10, e 15, comma 5 della l.r. 11/2012, i Commissari delle comunità montane devono, tra l'altro, predisporre un'ipotesi di liquidazione e di riparto dei beni, delle attività e delle passività delle comunità montane nei confronti delle unioni montane e dei comuni montani non inclusi in unioni montane presenti nell'ambito territoriale di riferimento, ipotesi di riparto che la Giunta regionale deve esaminare e autorizzare ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, le procedure di liquidazione si concludono entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento previsto dal comma 6 della medesima disposizione;

rilevato che, per poter essere incluse nei piani di riparto di cui sopra, le unioni montane istituite nell'ambito territoriale di ciascuna comunità montana devono essere preventivamente valutate dalla Giunta regionale sotto il profilo della rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 7 della l.r. 3/2014;

vista la D.G.R. n. 1-568 del 18.11.201, con la quale la Giunta regionale, nell'approvare il primo stralcio della Carta delle forme associative del Piemonte, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 11/2012, ha tra l'altro effettuato tale valutazione per una parte delle unioni montane piemontesi, demandandone l'integrazione a successivi provvedimenti;

considerato che, pertanto, numerose unioni montane non sono ancora state oggetto del provvedimento di valutazione di cui all'articolo 7 della l.r. 3/2014 e che, conseguentemente, per gli ambiti territoriali di relativa pertinenza, non è ancora possibile la redazione dei piani di riparto di cui all'articolo 15, comma 5 della l.r. 11/2012;

dato atto che la Giunta regionale non ha peraltro ancora provveduto all'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 15, comma 6, della l.r. 11/2012 relativamente alle comunità montane nel cui ambito territoriale si sia esaurito il procedimento di valutazione previsto dall'articolo 7 della l.r. 3/2014;

ritenuto pertanto di modificare il numero 13) della D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, stabilendo che la durata degli incarichi commissariali già conferiti ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 11/2012 in scadenza al 31.12.2014 è prorogabile di sei mesi, salvo anticipata conclusione dovuta all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, con possibilità di un'unica ulteriore proroga, debitamente motivata, fino al termine ultimo del 31.12.2015, sempre salvo anticipata conclusione dovuta alla definizione delle procedure di liquidazione;

ritenuto ulteriormente che, in linea con quanto sopra, gli incarichi commissariali eventualmente assegnati a seguito di decadenza al 31 dicembre 2014 avranno durata fino al 30.06.2015, con possibilità di un'unica ulteriore proroga, debitamente motivata, fino al termine ultimo del

31.12.2015, salvo in ogni caso anticipata conclusione dovuta all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012;

ritenuta infine l'opportunità di utilizzare i requisiti e le modalità di cui alla D.G.R. n. 36-402 del 6 ottobre 2014 sia per le eventuali nuove nomine a seguito di decadenza al 31 dicembre 2014 o al 30 giugno 2015 dei Commissari già designati sia per le ipotesi di vacanza di incarico per dimissioni o sostituzione entro il 31.12.2015;

dato atto che, come già stabilito con D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, le proposte per l'adozione dei decreti presidenziali di nomina ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 11/2012 saranno formulate congiuntamente dall'Assessore agli Enti Locali e dall'Assessore allo Sviluppo della Montagna;

ritenuto congruo individuare il compenso mensile da corrispondere ai Commissari nella misura del cinquanta per cento dell'ammontare dell'indennità prevista per i Sindaci dei Comuni con popolazione pari a quella complessiva della comunità montana di riferimento, in linea con quanto già previsto con D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013;

visto l'articolo 15, comma 4, della l.r. 11/2012, a norma del quale le spese afferenti all'attività dei commissari sono a carico della liquidazione;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale,

vista la l.r. 28 settembre 2012, n. 11 e s.m.i.;

vista la l.r. 14 marzo 2014, n. 3;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;

vista la l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i.;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1) di integrare il punto 13) della D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, stabilendo che la durata degli incarichi commissariali già conferiti ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 11/2012 in scadenza al 31.12.2014 è prorogabile di sei mesi, salvo anticipata conclusione dovuta all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012, con possibilità di un'unica ulteriore proroga, debitamente motivata, fino al termine ultimo del 31.12.2015, sempre salvo anticipata conclusione dovuta alla definizione delle procedure di liquidazione;

2) di stabilire che i nuovi incarichi commissariali eventualmente assegnati a seguito di decadenza al 31 dicembre 2014 dei Commissari già designati avranno durata fino al 30.06.2015, con possibilità di un'unica ulteriore proroga, debitamente motivata, fino al termine ultimo del 31.12.2015, salvo in ogni caso anticipata conclusione dovuta all'espletamento delle procedure previste dall'articolo 15, comma 9, della l.r. 11/2012;

3) di utilizzare i requisiti e le modalità di cui alla D.G.R. n. 36-402 del 6 ottobre 2014 sia per le eventuali nuove nomine a seguito di decadenza al 31 dicembre 2014 o al 30 giugno 2015 dei Commissari già designati sia per le ipotesi di vacanza di incarico per dimissioni o sostituzione entro il 31.12.2015;

4) di stabilire che, come già previsto con D.G.R. n. 52-5890 del 3 giugno 2013, le proposte per l'adozione dei decreti di nomina ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 11/2012 saranno formulate congiuntamente dall'Assessore agli Enti locali e dall'Assessore allo Sviluppo della Montagna;

5) di stabilire che il compenso ai Commissari sarà corrisposto per ogni mese di svolgimento dell'incarico e sarà commisurato al cinquanta per cento dell'indennità mensile percepita dal Sindaco del comune avente un numero di abitanti corrispondente alla fascia di appartenenza della comunità montana oggetto di Commissariamento, la relativa spesa è da imputarsi a carico della liquidazione ai sensi dell'art. 15, comma 4 della l.r. 11/2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)